	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 1

Clausole generali di sicurezza

1 – GENERALITÀ

I rapporti tra APPALTANTE ed APPALTATORE – LAVORATORE AUTONOMO – SUBAPPALTATORE, chiamati ad eseguire lavori all'interno dei locali/aree esterne facenti parte del MAT trovano la loro regolamentazione contrattuale nei contenuti di tutte le vigenti normative pertinenti.


2 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa, qui di seguito definita "APPALTATORE", che esegue lavori/servizi all'interno del MAT deve attenersi e rispettare tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi ed ecologia. Si raccomanda particolare attenzione al rispetto delle disposizioni aziendali previste dal proprio Sistema di Gestione Ambientale, della Sicurezza sul Lavoro, la cui documentazione se pertinente alla tipologia delle opere appaltate è evidenziata nella documentazione allegata al DUVRI e/o può essere richiesta al personale incaricato di sovrintendere ai lavori. In particolare l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, intendendosi con essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (I.S.O. – C.E.N. – C.E.N.E.L.E.C. – C.E.I. – U.N.I. – etc.) e della predisposizione delle relative misure tecniche, organizzative e procedurali nonché delle specifiche cautele. Ad ogni buon conto per la loro particolare e generale rilevanza si rinvia espressamente alla lettura dei disposti di cui a Titolo I, artt. 15-17-18-19-20-22-23-24-26 e Titolo IV del D.Lgs 09/04/2008 n°81 nel suo testo vigente al momento dell'ordine/contratto.

3 – SELEZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Per l'esecuzione dei lavori e/o lo svolgimento del servizio deve essere scelto personale adeguatamente capace ed idoneo, soprattutto per interventi di particolare impegno o da svolgersi in condizioni particolari. Si ricorda che a far data dal 1/9/2007 l'art. 6 della legge 123/07 (oggi art.26 comma 8. Del D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo di dotare di tessera di riconoscimento (corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro/appaltatore) tutto il personale dipendente da qualsiasi impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi), con obbligo di esporre detta tessera e di controllo a cura delle gerarchie dell'appaltatore (preposti/capi) sulla corretta attuazione.

Le maestranze dovranno essere informate non solo sui rischi connessi alla propria attività, ma anche di tutte le misure/cautele indicate nel proprio documento di valutazione dei rischi.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 2

4 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un contegno corretto: deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare danno a colleghi od intralcio al regolare svolgimento delle attività nei vari settori. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai Responsabili, senza un giustificato motivo.

All'interno del Museo, al personale impiegato in lavorazioni, è vietato consumare bevande alcoliche. Si veda al riguardo il Provvedimento 16 marzo 2006 che individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche.


I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare immediatamente oltre che al proprio datore di lavoro od ai propri preposti all'Appaltante eventuali infortuni comprese le lesioni di piccole entità, dovessero verificarsi in occasione di lavoro e tutti gli eventi incidentali ancorché senza conseguenza a persone e cose.

5 – MACCHINE, MEZZI E ATTREZZATURE

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'Appaltatore devono essere provvisti di una targhetta indicante il nome dell'impresa proprietaria e le caratteristiche dell'apparecchiatura. Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini di cui trattasi ed in possesso di idonea certificazione di conformità C.E. laddove necessaria. Tali condizioni inoltre devono essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi in conformità anche alla prescrizioni del progettista fabbricante.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

È assolutamente vietato a qualunque impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi) di servirsi di macchine, impianti, attrezzature di proprietà dell'appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 3

6 – IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

Gli impianti e gli apparecchi elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti e installati in conformità a tutte le normative in materia, e accompagnate dalle prescritte certificazioni CE e /o dichiarazioni di conformità.

In particolare, si richiamano a titolo esemplificativo:

- D.Lgs. 09/04/2008 – Titolo III – Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche;
- L. 01/03/68 n.186;
- L. 18/10/77 n.791 e D.Lgs. 81/08;
- DD.PP.RR. 675 e 727 del 21/7/82, L. 17/4/89 n.150 e D.P.R. 23/3/98 n.126;
- D.M. 37/2008
- Norme CEI di dettaglio (CEI 64-8; CEI 11-8; CEI 11-1; CEI EN 60204; CEI EN 60079, ecc...).


7 – LAVORI SOPRA O IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI ELETTRICI

Qualsiasi intervento su linee ed impianti elettrici o che prevede l'utilizzo di alimentazioni elettriche dell'Appaltante, deve essere regolarmente autorizzato di volta in volta dai servizi tecnici dell'Appaltante stesso. Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire seguendo le procedure stabilite al riguardo nell'ambito del Museo.

Occorre tenere presente che tutte le linee e le apparecchiature devono considerarsi sotto tensione sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo.

È vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici e nelle loro immediate vicinanze, se non vengono adottate le seguenti misure di cui sopra, senza aver prima:

- a) tolta la tensione;
- b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
- c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
- d) isolata e messa a terra, in tutti le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 4

Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei punti b) e c) succitati non sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi, questi prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma dall'avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate dal proprio superiore responsabile.

In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al punto d) suddetto.

La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dall'APPALTATORE che ha seguito i lavori, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, è richiesta la presenza anche di un'altra persona.

Nelle aree esterne non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanze inferiori a cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'Esercente delle linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori alla realizzazione di una adeguata protezione atta ad evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

8 – CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEI CORTILI ESTERNI


L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'Appaltatore all'interno delle aree di competenza della stazione appaltante, così come l'accesso a tali aree, dovrà essere preventivamente autorizzato e concordato per tempi e modalità.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia.

Nelle aree del sito la circolazione dei mezzi deve comunque avvenire nella stretta osservanza delle norme del Codice Stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica.

La velocità dovrà comunque essere "a passo d'uomo", procedendo con la massima prudenza.

È vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, etc.).

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 5

9 - SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente autorizzato dall'Appaltatore.

È tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi.

È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

I posti di carico, scarico e di manovra degli argani, paranchi ed apparecchi simili, devono essere concordati con l'Appaltante e delimitati con barriere atte ad impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli di terzi il conducente deve assistere alle operazioni relative, tenendosi fuori dal campo di azione del carico o del mezzo utilizzato nell'operazione. Se detti interventi vengono effettuati dall'impresa Appaltatrice/Subappaltatrice con mezzi e personale propri, gli autisti devono limitarsi a controllare la corretta sistemazione del carico sugli automezzi, da posizioni di sicurezza, astenendosi dal partecipare alle manovre.

10 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI/SERVIZI


Fermo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di rispettare tutte le leggi di prevenzione e di sicurezza nell'esecuzione di tutte le attività che vengano compiute all'interno dell'attività, si richiama l'attenzione dell'appaltatore su alcune norme di carattere generale.

a) OPERE PROVVISORIALI

Le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore ai 2m, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 6

b) PARAPETTI

Gli impalcati, i ponti di servizio e di lavoro, le passerelle, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusti parapetti costruiti in conformità alle vigenti prescrizioni.

c) DIFESA DELLE APERTURE

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiEDE oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato o di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.


Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio e previa adozione di idonee cautele per gli addetti.

d) DEPOSITO DI MATERIALE

Il materiale non deve ingombrare le zone di transito o di lavoro ma essere sistemato od accatastato, in modo stabile e sicuro, nelle zone all'uopo assegnate in modo da non costituire intralci o pericoli. Non dovranno essere in alcun modo ostruiti percorsi d'esodo e/o uscite di sicurezza e tantomeno aree prospicienti mezzi portatili di estinzione, garantendo la loro visibilità ed accessibilità.

e) INTERESSAMENTO DELLE ZONE DI TRANSITO

Se per l'esecuzione dei lavori vengono ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi o materiali le vie di transito interne od esterne ai fabbricati, è necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone interessate evidenziandole mediante apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte. Analogamente dovesse essere modificato il sistema d'esodo presente nell'attività si dovrà provvedere, previa autorizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione del Museo, all'affissione di nuova cartellonistica.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 7

f) LAVORI IN POSIZIONE SOPRAELEVATA

Accesso

L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee attrezzature.

Delimitazione della zona sottostante i lavori

È necessario disporre affinché la zona sottostante a quella interessata dai lavori venga idoneamente protetta contro la caduta dei materiali di qualsiasi genere, ed evidenziata mediante apposite segnalazioni e barriera.

Cinture di sicurezza

Nei lavori in quota su macchine, allestimenti, o su parti di fabbricato (gronde o cornicioni), su tetti, su ponti sviluppabili a forbice e simili, su strutture e nei lavori analoghi che comunque esponano a rischi di caduta dell'alto o entro cavità, ove non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle o collegate a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,50 m.

Lavori su coperture

È vietato transitare o lavorare su coperture, su lucernari o su altre strutture non sufficientemente resistenti, senza aver preventivamente adottato le appropriate misure previste nel proprio Piano Operativo di Sicurezza.


g) SALDATURA, TAGLIO E RISCALDO DEI METALLI

Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello di saldatura deve essere inserita una valvola antiritorno di fiamma.

Sui carrelli porta bolbola deve essere sistemato anche un estintore in CO₂ di 3 kg.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di caduta, provviste di cappello di protezione della valvola, e tenute lontane o protette dalle sorgenti di calore.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 8

È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:

- a) su recipienti o tubi chiusi;
- b) su recipienti o tubi aperti che contengano sostanze e/o prodotti che, sotto l'azione del calore, possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
- c) su recipienti o tubi anche aperti, che abbiano contenuto sostanze e/o prodotti, che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possano formare miscele esplosive.

È altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.


Quando le suddette condizioni di pericolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle sostanze e/o prodotti pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati ai punti a, b e c, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sopra indicate, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.

Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno dei recipienti.

h) LAVORI ENTRO POZZI, CUNICOLI, SERBATOI E SIMILI

Quando si eseguono lavori entro fogne, cunicoli, pozzi, serbatoi, vasche, ecc. devono essere adottate le necessarie cautele atte ad evitare lo sviluppo di gas asfissianti o tossici e ogni eventuale pericolo di incendio e di scoppio. Inoltre, prima di entrare nei luoghi suddetti, devono essere prese idonee misure contro i pericoli derivanti dall'eventuale presenza di gas o vapori asfissianti o tossici, quali: una efficiente aerazione ed una completa bonifica, l'uso di cintura di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta e la sorveglianza dall'esterno dei lavoratori addetti.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 9

i) SCALE SEMPLICI PORTATILI

Le scale portatili devono essere in buone condizioni e provviste di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei montanti.

Inoltre, devono essere scelte di lunghezza idonea per l'attività da svolgere, disposte nella giusta inclinazione ed impiegate in modo corretto.

L'utilizzo delle scale è previsto esclusivamente per lavorazioni di piccola manutenzione.

Non è consentito l'utilizzo di scale per il sollevamento di materiali ingombranti, di difficile presa e/o di peso elevato.

l) PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili devono essere conformi alle norme tecniche armonizzate applicabili.

m) PISTOLE FISSACHIODI

Possono essere impiegate soltanto pistole dotate dei necessari requisiti di sicurezza, ed in buon stato di conservazione, osservando scrupolosamente le relative norme di sicurezza.

L'uso di pistole fissachiodi è sempre interdetto nelle zone di cui sia in atto un'attività di lavoro o nei locali in cui esista il pericolo di esplosione od incendio.


Il personale da adibire all'impiego di tali attrezzi dovrà essere scelto con cura ed appositamente istruito.

n) IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o di materie infiammabili, corrosive tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

- a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
- d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi; i vuoti devono essere tenuti separati dai pieni, e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa loro efficace bonifica.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 10

Tali recipienti devono riportare l'etichettatura prevista dalle vigenti norme, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I rifiuti di sostanze e/o prodotti infiammabili, esplosivi, corrosivi, tossici, infettanti o comunque nocivi devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in attesa di smaltimento a carico dell'appaltatore in luoghi nei quali non possano costituire pericolo.

o) PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONI

È vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone in prossimità di macchine, impianti e attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e/o prodotti in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio.


Per tutte le operazioni di saldatura o taglio che comportano eventuali pericolo di incendio o scoppio, l'Impresa Appaltante dovrà garantire la presenza di un proprio Addetto antincendio.

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi od esplosioni, devono essere impiegate idonee attrezzature antiscintilla e lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti adeguati ad essere utilizzati in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

p) DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora gli apprestamenti tecnici siano insufficienti in relazione all'attività da svolgere e disporre per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale.

L'appaltatore dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale.

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 11

12 – OSSERVANZA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE

Il personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alla segnaletica di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli.

13 – TERMINE DEI LAVORI

Al termine dei lavori l'appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, i mezzi antincendio, ecc. inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

14 – DENUNCIA DI INFORTUNIO E SOCCORSI DI URGENZA

In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l'appaltatore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia, informando contestualmente il Responsabile del Museo, il proprio Datore di Lavoro, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e quello del Museo.


15 – INTEGRAZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ISO 14001

L'attività dell'Appaltante ha in corso l'implementazione di un Sistema di Gestione ambientale secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 14001:2004 e pertanto ritiene indispensabile che nell'ambito della propria attività vengano soddisfatti i seguenti punti:

a) RISPETTO DELL'AMBIENTE

In conformità alla Politica Ambientale dell'azienda l'appaltatore è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni minime volte ad assicurare il rispetto dell'ambiente:

- Qualsiasi anomalia o emergenza ambientale deve essere segnalata al personale dell'Appaltante;

	GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.	Cod. <hr/>
	Titolo: Procedura operativa della salute e della sicurezza sul lavoro CLAUSOLE GENERALI DI SICUREZZA	Rev.: All. A Pagina: 12

- I reflui (emissioni, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) devono essere gestiti in conformità alle normative vigenti che regolano gli specifici campi di applicazione. L'Appaltatore per l'eliminazione dei reflui non deve utilizzare e/o collegarsi a impianti e/o strutture di proprietà dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ad esempio evitare lo scarico di reflui nel sistema fognario aziendale;
- In caso di utilizzo per la propria attività lavorativa di sostanze liquide etichettate come pericolose o di produzione di rifiuti liquidi pericolosi devono essere adottati provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o sversamenti accidentali/incontrollati;
- Devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare lo spreco di risorse naturali (ad esempio, chiudere bene gli scarichi dei servizi igienici dopo l'uso).

Gestione dei rifiuti:

- Qualora l'Appaltatore dia luogo a produzione di rifiuti per lo svolgimento della propria attività lavorativa, dovrà operare evitando l'abbandono degli stessi e provvedendo alle fasi di raccolta, stoccaggio provvisorio e successivo smaltimento, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia;
- I rifiuti che derivano dal disimballo di attrezzature/macchinari acquistati dalla Società appaltante potranno essere raccolti nei contenitori predisposti e opportunamente segnalati dall'appaltante;
- Ulteriori informazioni saranno fornite dal personale di stabilimento.

PIANO DI EMERGENZA:

I lavoratori dovranno, in caso di emergenza, attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno impartite loro dal servizio interno museale e in caso di allarme sonoro di evacuazione raggiungere l'esterno ed attendere il cessato allarme.